

## **RUBRICA: CONSIGLIO D'EUROPA**

(Maurizio de Stefano)

### **Il nuovo regolamento di procedura alla Corte di Strasburgo: Avviso ai naviganti**

Il primo gennaio 2014 entra in vigore una nuova norma del Regolamento di procedura della Corte europea dei Diritti Dell'Uomo a Strasburgo, segnatamente l'articolo 47.

Secondo quanto aveva affermato il 27 giugno 2013 il Presidente della Corte Dean Spielmann, questa riforma cambierà notevolmente la prassi della Corte « *va changer considérablement la pratique de la Cour* », poiché mette a disposizione della Corte le informazioni sufficienti perché essa possa procedere immediatamente a un primo esame del ricorso, « *des informations suffisantes pour qu'elle puisse procéder à une première analyse de la requête* ».

*Mutatis mutandis*, questa riforma ricorda agli avvocati giuslavoristi italiani la novella del codice di rito applicata al processo del lavoro con la legge 11/08/1973 n. 533 che introdusse rigorose formalità al ricorso introduttivo e pesanti decadenze in caso di non rispetto delle stesse formalità.

L'obiettivo dichiarato del nuovo articolo 47 del Regolamento era quello di gestire con più razionalità l'enorme flusso del contenzioso (oltre cento ventimila ricorsi nel 2013), ma anche quello di sanzionare il mancato rispetto delle formalità da parte del ricorrente con la declaratoria di irricevibilità del suo ricorso.

Può apparire strano, ma dei circa 110 articoli di cui si compone il Regolamento, l'articolo 47 dopo la riforma, è divenuto una vera e propria insidia per i ricorrenti (e soprattutto per il loro avvocato difensore).

E' indispensabile che vi sia la massima pubblicità di questa novella, poiché l'inosservanza delle formalità comporta la declaratoria di irricevibilità del ricorso e, quindi, la decadenza a carico del ricorrente, ma se questo è rappresentato da un avvocato, l'inosservanza delle nuove norme procedurali, comporta una immediata responsabilità professionale. Infatti, con la declaratoria di irricevibilità non è più possibile presentare un nuovo identico ricorso e non vi sono rimedi impugnatori di alcun tipo.

Passando all'esame della riforma dell'art. 47 del Regolamento, osserviamo che viene introdotto il principio dell'autosufficienza del ricorso, nel senso che in esso devono esplicitarsi il *petitum*, le doglianze e l'esposizione dei fatti, senza alcun rinvio astratto ad altri documenti o altre fonti. Innanzitutto, viene imposta la compilazione del formulario a schema vincolato (reperibile su internet al sito [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int) ) a cui può aggiungersi un testo avente una lunghezza massima di venti pagine. Si richiede espressamente la sintesi e la leggibilità oltre che l'intelligibilità del ricorso ed il chiaro riferimento alla documentazione allegata. Si ricordi che il ricorso può essere presentato nella prima fase anche senza l'assistenza di un avvocato. L'imposizione di un limite massimo di pagine non può essere intesa come limitativa del diritto di difesa, poiché la sintesi torna a vantaggio del ricorrente, sol se si pensi che il ricorso deve essere intellegibile da giudici diversa formazione giuridica e deve essere tradotto nelle lingue ufficiali. Tutto ciò esalterà la professionalità degli avvocati.

Un'altra importante novità riguarda la soppressione della possibilità di interrompere il termine di decadenza dei sei mesi di cui all'art. 35 della Convenzione con la cosiddetta "prima lettera" (esplicativa dell'intendimento del ricorrente di proporre il ricorso avverso una decisione definitiva a livello interno) a cui faceva seguito la concessione da parte della Corte europea di un termine di ulteriori otto settimane per la compilazione del formulario di ricorso.

Ponendo a confronto la vecchia e la nuova norma regolamentare non appare così evidente la differenza tra di loro, ma l'insidia si nasconde dietro la seguente formulazione al paragrafo 5. § 1 <<In caso di non rispetto degli obblighi elencati nei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il ricorso non sarà esaminato dalla Corte salvo che: a) il ricorrente abbia fornito una soddisfacente spiegazione per il non rispetto in questione; b) il ricorso riguardi una domanda di provvedimenti interinali; c) la Corte decida altrimenti d'ufficio o su richiesta di un ricorrente.>>.

Questa formulazione pone un enorme potere nelle mani della Corte, che nel primo filtro di esame e ricevibilità si identifica nel Giudice Unico. Questo potere del Giudice Unico è enorme, poiché in caso di declaratoria di irricevibilità, esso sfugge al controllo esterno, non essendovi alcuna motivazione comunicata al ricorrente, salvo la formula di stile: <<la Corte ha ritenuto non soddisfatte le condizioni fissate dalla Convenzione, .....la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli>>.

Inoltre, la Corte non è obbligata a comunicare al ricorrente l'eventuale insufficienza o inadeguatezza del ricorso al fine di ottenere le integrazioni necessarie, con un atto preventivo di messa in mora.

In conclusione, occorre fare un atto di fede nei confronti della Corte che si pone nella condizione di potersi scegliere i casi a seconda della sua sensibilità.

Peraltro, la Corte ha ampi poteri, già attualmente con la modifica dell'art. 35 §3 b) introdotta da Protocollo n. 14 in cui si sanciva la declaratoria di irricevibilità se *“b il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno”*.

In prospettiva, questi poteri saranno ancora più ampi poiché si profila la riforma dell'art. 35 § 3, b) con il nuovo Protocollo n. 16 (Adottato il 16 maggio 2013 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ) con cui, confermando la possibilità di irricevibilità per *« assenza di pregiudizio importante »*, si sopprime la condizione ostativa *“a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno”*.

Inoltre, va ricordato che con questo futuro Protocollo n. 16 il termine di decadenza dell'introduzione del ricorso a Strasburgo (rispetto all'esaurimento delle vie di ricorso nazionali) viene ridotto dai sei mesi ai quattro mesi. Tutti gli sforzi della Corte vanno nella direzione di smaltimento del contenzioso, anche perché i tempi di trattazione dei ricorsi a Strasburgo hanno superato quelli biblici delle corti italiane.

<p align="center"><b>NUOVO Articolo 47</b> <b>(Contenuto di un ricorso individuale)</b> <b>Entra in vigore il 1 gennaio 2014</b></p>	<p align="center"><b>VECCHIO Articolo 47</b> <b>(Contenuto di un ricorso individuale)</b> <b>Vigente fino al 31 dicembre 2013</b></p>
<p>1. Ogni ricorso depositato a norma dell'articolo 34 della Convenzione è presentato sul formulario fornito dalla cancelleria, salvo che la Corte non decida altrimenti. Esso deve contenere tutte le informazioni richieste nelle parti pertinenti del formulario di ricorso e indicare:</p> <p>a) il nome, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo del ricorrente e, quando il ricorrente è una persona giuridica, il nome completo, la data di costituzione o di registrazione, il numero ufficiale di registrazione (se del caso) e l'indirizzo ufficiale di questa;</p> <p>b) all'occorrenza, il nome, la professione, l'indirizzo, i numeri di telefono e di telefax e la posta elettronica del suo rappresentante;</p> <p>c) la o le Parti contraenti contro cui il ricorso è indirizzato ;</p> <p>d) un'esposizione succinta e leggibile dei fatti ;</p> <p>e) un'esposizione succinta e leggibile della o delle denunciate violazioni della Convenzione e delle argomentazioni pertinenti ; e</p> <p>f) un'esposizione succinta e leggibile che dimostri il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati nell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione.</p> <p>2. a) Tutte le informazioni indicate alle lettere dalla d) fino a f) del paragrafo 1 qui sopra devono essere</p>	<p>1. Ogni ricorso depositato a norma dell'articolo 34 della Convenzione è presentato sul formulario fornito dalla cancelleria, salvo che il Presidente della Sezione interessata decida altrimenti. Il formulario indica :</p> <p>a) il nome, data di nascita, nazionalità, sesso, professione ed indirizzo del ricorrente ;</p> <p>b) all'occorrenza, il nome, professione ed indirizzo del suo rappresentante ;</p> <p>c) la o le Parti contraenti contro cui il ricorso è indirizzato ;</p> <p>d) un'esposizione succinta dei fatti ;</p> <p>e) un'esposizione succinta della o delle allegate violazioni della Convenzione e delle argomentazioni pertinenti ;</p> <p>f) un'esposizione succinta concernente il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati nell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne ed osservanza del termine di sei mesi) ;</p> <p>g) l'oggetto del ricorso;</p> <p>ed è corredato :</p> <p>h) dalle copie di tutti i documenti pertinenti ed in particolare delle decisioni, giudiziarie o</p>

<p>esposte nella parte pertinente del formulario di ricorso ed essere sufficienti per consentire alla Corte di determinare, senza necessità di consultare altri documenti, la natura e l'oggetto del ricorso.</p> <p>b) Il ricorrente può tuttavia completare queste informazioni allegando al formulario di ricorso un documento di una lunghezza massima di venti pagine che esponga in dettaglio i fatti, le denunciate violazioni della Convenzione e le argomentazioni pertinenti.</p> <p>3. 1. Il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante ed essere corredato :</p> <p>a) dalle copie dei documenti pertinenti alle decisioni, o provvedimenti contestati, sia quelli di natura giudiziaria o diversa;</p> <p>b) le copie dei documenti e decisioni che dimostrino che il ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interne e osservato il termine imposto dall'art. 35 § 1 della Convenzione;</p> <p>c) all'occorrenza, le copie dei documenti relativi a ogni altra autorità internazionale d'indagine o di composizione.</p> <p>d) se il ricorrente ha un rappresentante, l'originale della procura o dei poteri firmata dal ricorrente.</p> <p>3. 2. I documenti presentati a sostegno del ricorso devono figurare su di un elenco in ordine cronologico, avere dei numeri consecutivi ed essere chiaramente identificati.</p> <p>4. Il ricorrente che non desidera che la sua identità sia rivelata deve precisarlo e fornire un'esposizione delle ragioni che giustificano una deroga alla regola normale di pubblicità della procedura davanti la Corte. Questa può autorizzare l'anonimato o decidere di concederlo d'ufficio.</p> <p>5. 1. In caso di non rispetto degli obblighi elencati nei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il ricorso non sarà esaminato dalla Corte salvo che:</p> <p>a) il ricorrente abbia fornito una soddisfacente spiegazione per il non rispetto in questione;</p> <p>b) il ricorso riguardi una domanda di provvedimenti interinali;</p> <p>c) la Corte decida altrimenti d'ufficio o su richiesta di un ricorrente.</p> <p>5. 2. La Corte potrà sempre richiedere a un ricorrente di presentare entro un termine prefissato ogni informazione o ogni documento utile nella forma o nella maniera giudicate appropriate.</p> <p>6. a) Ai fini dell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione, il ricorso si considera presentato alla data in cui un formulario di ricorso che soddisfi alle esigenze imposte dal presente articolo è spedito alla Corte, facendone fede il timbro postale.</p> <p>b) Se lo ritiene giustificato, la Corte può tuttavia decidere di considerare una diversa data.</p> <p>7. Il ricorrente deve informare la Corte d'ogni cambiamento d'indirizzo e d'ogni fatto pertinente per l'esame del suo ricorso.</p> <p>NOTA. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002, 11 dicembre 2007, 22 settembre 2008 e 6 maggio 2013. Questa nuova formulazione entrerà in vigore il primo gennaio 2014.</p>	<p>diverse, concernenti l'oggetto del ricorso.</p> <p>2. Il ricorrente deve inoltre :</p> <p>a) fornire tutti gli elementi, segnatamente i documenti e le decisioni citati al paragrafo 1 h) del presente articolo, che consentano di stabilire che sono soddisfatte le condizioni di ricevibilità enunciate nell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne ed osservanza del termine di sei mesi);</p> <p>b) far sapere se egli ha sottoposto le sue doglianze ad un'altra autorità internazionale d'indagine o di composizione.</p> <p>3. Il ricorrente che non desidera che la sua identità sia rivelata deve precisarlo e fornire un'esposizione delle ragioni che giustificano una deroga alla regola normale di pubblicità della procedura davanti la Corte. Il Presidente della Camera può autorizzare l'anonimato o decidere di concederlo d'ufficio.</p> <p>4. In caso di non rispetto degli obblighi elencati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il ricorso può non essere esaminato dalla Corte.</p> <p>5. Ai fini dell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione, come regola generale il ricorso si considera presentato alla data della prima comunicazione del ricorrente che ne espone – anche sommariamente – l'oggetto, a condizione che un formulario di ricorso debitamente compilato sia stato presentato nei termini fissati dalla Corte. Se lo ritiene giustificato, la Corte può tuttavia decidere di considerare una diversa data.</p> <p>6. Il ricorrente deve informare la Corte d'ogni cambiamento d'indirizzo e d'ogni fatto pertinente per l'esame del suo ricorso.</p> <p>NOTA. Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002, 11 dicembre 2007, 22 settembre 2008. Questa vecchia formulazione cessa il suo vigore il 31 dicembre 2013</p>
--	---

